



COMUNE DI TRIBANO

PROVINCIA DI PADOVA

POLIZIA LOCALE

e- mail info@comune.tribano.pd.it

Piazza Martiri Della Libertà n 6

c.a.p. 35020

C.F. e P. IVA 00683160287

Tel. +39 049 5342006

Tel. +39 049 5342004

Fax +39 049 9585160

ORDINANZA N. 38 /2025

OGGETTO: ORDINANZA VIABILISTICA PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - AD ESCLUSIONE DEI RESIDENTI - DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO SU VIA GRAZIA DELEDDA, NEL TRATTO COMPRESO DA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' (BANCA PATAVINA/UFFICIO POSTALE) FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTESSORI, DALLE ORE 07.40 ALLE ORE 08.15, E DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30, DAL LUNEDÌ AL SABATO, E DALLE 15.30 ALLE 16.15 IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ.

IL SINDACO

PREMESSO

che in via Deledda sono presenti gli istituti scolastici oltre che alla scuola materna "Madonna di Fatima", dove negli orari di accesso e di uscita degli studenti, la strada è interessata da un notevole traffico veicolare, che crea pericolo ai numerosi pedoni, si ritiene opportuno al fine di garantire sicurezza, di dover istituire la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli su via Grazia Deledda, nel tratto compreso da Piazza Martiri della Libertà (banca Patavina/ufficio Postale), fino all' intersezione con via Montessori, in alcune fasce orarie.

RITENUTO

di dover disporre la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli nel periodo scolastico, sul tratto compreso da Piazza Martiri della Libertà (banca Patavina/ufficio Postale), fino all' intersezione con via Montessori, dalle ore 07.40 alle ore 08.15, e dalle ore 12.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato, e dalle ore 15.30 alle ore 16.15 il martedì e giovedì, dal 10.09.2025 al 06.06.2026, al fine di garantire sicurezza alla circolazione;

VISTA

la circolare prot. 381 del 28 gennaio 2011 dello stesso Ministero delle Infrastrutture, in cui vengono precisate modalità ed obblighi, a carico degli Enti Proprietari delle strade, nella predisposizione delle Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale;

VISTO

l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTA

la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell'art. 13, 1 comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI

gli articoli 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 N° 495;

ORDINA

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - AD ESCLUSIONE DEI RESIDENTI - DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO 2025/2025 DAL 10/09/2025 AL 06/06/2026, SU VIA GRAZIA DELEDDA, NEL TRATTO COMPRESO DA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' (BANCA PATAVINA/UFFICIO POSTALE) FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTESSORI, DALLE ORE 07.40 ALLE ORE 08.15, E DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30, DAL LUNEDÌ AL SABATO, E DALLE 15.30 ALLE 16.15 IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ.

DISPONE

La predisposizione in corrispondenza del tratto stradale temporaneamente interdetto alla circolazione, della specifica segnaletica temporanea di prescrizione e di indicazione, che dovrà essere posizionata in modo da consentire il suo avvistamento in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale e, in ogni caso, di permettere un agevole suo spostamento per consentire un tempestivo accesso di eventuali mezzi di soccorso ed emergenza;

- che gli organi di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. diano esecuzione alla presente ordinanza e verifichino il rispetto delle prescrizioni imposte;
- che gli organi di controllo predispongano un idoneo servizio di vigilanza nel tratto pedonale;
- che l'Ordinanza venga resa nota al pubblico secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e acquisti piena efficacia con l'apposizione dei prescritti segnali stabiliti dal D.P.R. 12/12/1992 N. 495
- l'istituzione dei sopraccitati provvedimenti sarà valutata di volta in volta dal personale incaricato all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/1992 con successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'affluenza di pubblico e al volume di traffico veicolare presente.
- che i segnali installati siano a norma degli artt. 77 e seguenti del D.P.R. 16/12/1992 N. 495, e rispettino in particolare, le distanze minime stabilite per lo spazio di avvistamento in funzione di tipologia della strada.

DISPONE

La trasmissione tempestiva, tramite posta elettronica, del presente provvedimento a:

- Comando Stazione Carabinieri di Tribano;
- Al Comando Polizia Locale di Tribano;
- Al Responsabile Settore Tecnico di Tribano;
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Tribano;
- Dirigente Scolastico scuola materna;
- Azienda ULSS 6
- Al Comando Vigili del Fuoco
- Alla Polizia Stradale

AVVERTE

- 1) *Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto, ovvero presentare ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua pubblicazione al Capo dello Stato;*
- 2) *Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.*

Comune di Tribano, lì 10/09/2025

IL SINDACO
Massimo CAVAZZANA

*Documento firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell'Amministrazione digitale)*